

PATRIMONIO E TRUST

La portata delle pronunce della Cassazione di fine 2015 sulla tassazione degli atti di dotazione dei trust

di Sergio Pellegrino

Il tema della **fiscalità indiretta degli atti di dotazione dei trust** è da sempre **moltò controverso**, con **interpretazioni antitetiche** tra **Amministrazione finanziaria** e **dottrina** e pronunce spesso confliggenti anche a livello **giurisprudenziale**.

In estrema sintesi, l'Agenzia ritiene che la **disposizione di beni in trust** debba scontare **l'imposta di donazione in misura proporzionale**, mentre la successiva **attribuzione del patrimonio ai beneficiari** non è soggetta ad **ulteriore imposizione**. Se l'atto di dotazione ha ad oggetto **beni immobili**, le **imposte ipotecarie e catastali** devono essere anch'esse **corrisposte in misura proporzionale** (ma in questo ambito impositivo sarebbe **tassato anche il passaggio da trustee a beneficiari**).

Dottrina, notariato e prevalente giurisprudenza di merito sostengono invece che l'imposizione indiretta si debba realizzare **in modo proporzionale** soltanto al **momento di attribuzione del patrimonio in trust ai beneficiari**.

Da questo punto di vista avevano suscitato **interesse**, e nel contempo **grande preoccupazione**, alcune **ordinanze** - le prime in materia -, emanate dalla **Corte di Cassazione** nei mesi di **febbraio e marzo 2015**: secondo quel collegio giudicante, agli atti di dotazione dei **trust** si renderebbe applicabile una "nuova" **imposta**, l'**imposta sui vincoli di destinazione**, anch'essa disciplinata dal **comma 47 dell'articolo 2 del D.L. 262/2006**, ma **in modo distinto rispetto all'imposta di successione e donazione "tradizionale"**.

Sulla base della visione teorizzata in queste pronunce, l'**imposizione graverebbe sulla costituzione dei vincoli di destinazione** in quanto tali, senza necessitare **né del trasferimento di beni, né dell'arricchimento** di alcuno.

La **Corte di Cassazione** è tornata ad affrontare la tematica con **alcune pronunce** emanate lo scorso **18 dicembre**.

Va detto che i fatti esaminati dai giudici risalgono ad **anni precedenti rispetto all'emanazione del D.L. 262/2006**, e quindi alla **re-introduzione dell'imposta di successione e donazione** (con l'appendice del riferimento ai **vincoli di destinazione**), anni nei quali gli Uffici "pretendevano" di tassare gli atti di dotazione con l'applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale** (con l'aliquota del 3%).

Nonostante questo aspetto, che pur va tenuto in debita considerazione, le conclusioni raggiunte dalla **pronuncia** della Suprema Corte, **favorevole al contribuente**, ritenendo l'**atto di dotazione non soggetto ad alcuna imposizione proporzionale** (neppure ai fini delle ipocatastali), contengono **elementi che debbono essere valorizzati** nello scenario normativo venutosi a creare a seguito dell'intervento realizzato con il D.L. 262/2006.

Secondo i giudici, innanzitutto, la **costituzione del vincolo di destinazione** non è in grado, in sé, di determinare il **presupposto dell'obbligazione tributaria** e l'atto di dotazione di un *trust* **non può essere assoggetto ad imposizione indiretta proporzionale**, mancando l'elemento fondamentale dell'**attribuzione definitiva dei beni** al soggetto beneficiario.

Queste considerazioni, assolutamente condivisibili, fanno sperare che **le conclusioni raggiunte dalle ordinanze richiamate in precedenza possano considerarsi superate** ed archiviate come un “infortunio” nel quale è incorso quel collegio giudicante.

Viene inoltre valorizzata la distinzione tra ***trust* “liberali”** e ***trust* “onerosi”**, che ha rilevanza ai fini impositivi.

Se nello **scenario ante-D.L. 262/2006**, l'applicazione dell'**imposta di registro a *trust* liberali** viene considerata “illogica” dai giudici, **mancando il contenuto patrimoniale**, in quello attuale si deve arrivare ad una conclusione analoga quanto all'applicabilità dell'**imposta di donazione ai *trust* che non perseguono una finalità liberale** (come, ad esempio, un *trust* di garanzia o commerciale).

In attesa di una **nuova pronuncia** della Suprema Corte che abbia ad oggetto atti di dotazione effettuati successivamente all'emanazione del D.L. 262/2006, va rimarcato come la **giurisprudenza di merito**, nel frattempo, continui a “sposare” **in misura maggioritaria** la tesi del differimento dell'imposizione indiretta proporzionale al **momento di trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari**, dando ragione alla difesa dei contribuenti in antitesi alla posizione degli Uffici.

Per approfondire le tematiche del trust vi raccomandiamo questa Rivista:

e il seguente **Master di Approfondimento**: